Sent.20/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 4125/AGGIO del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Esattorie s.r.l., Unip. in concordato preventivo, P. Iva 00236040945, in persona del rappresentante legale dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno, con sede a Isernia in c.so Garibaldi, n. 381, rappresentata e difesa dall'avv. Lino Inforzato, c.f. NFRLNI71S07I096W, presso il cui studio legale è domiciliata a Venafro in via L. Giordano, n. 10; il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo pec avvlino.inforzato@pecavvocatiisernia.it ovvero al fax 0865/904441; contro il Comune di Monteroduni, c.f./p. Iva 80001790940 / 00201720943, in persona del Sindaco quale legale rappresentante *p.t.*, con sede a Monteroduni in p.zza Municipio, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fuschino, c.f. FSCMRA71L09E335W; il difensore dichiara, quale domicilio per le

comunicazioni inerenti al giudizio, l'indirizzo pec mario.fuschino@pecavvocatiisernia.it;

Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza del 17/9/2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Teresa Ciarallo – il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani, nonché l'avv. Lino Inforzato per la ricorrente e l'avv. Mario Fuschino per il comune resistente;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso *ex* art. 172 c.g.c., depositato presso la Segreteria della Sezione il 3/6/2026 e ritualmente notificato, Esattorie s.r.l. unipersonale, in liquidazione ammessa alla procedura di concordato preventivo, ha adito la Sezione per sentire accertare e dichiarare il proprio credito di euro 142.126,48 nei confronti del Comune di Monteroduni.

Premessa la ricostruzione delle vicende societarie, ha asserito che il credito deriverebbe dalle prestazioni svolte in forza di tre convenzioni: la prima, per la riscossione, liquidazione, realizzazione degli archivi e l'accertamento dell'I.C.I., stipulata in data 26/6/1998; la seconda, per la riscossione spontanea dell'I.C.I. nonché per le attività di rettifica ed accertamento della medesima imposta, stipulata in data 23/11/2007; la terza, relativa alla riscossione coattiva I.C.I., stipulata in data 19/12/2007.

In conseguenza delle prestazioni svolte in forza delle suddette concessioni, la Società ricorrente ha vantato i crediti di seguito compendiati, articolandoli sulle rispettive fatture.

In particolare, la fattura n. 4397 del 9/12/2009 – dell'importo di euro 101.825,21 – attiene alle attività svolte negli anni d'imposta dal 2000 al 2004, comprendenti il controllo delle posizioni ICI dei contribuenti, l'attività di accertamento della maggiore imposta dovuta, sia con riferimento agli accertamenti riscossi a seguito di pagamento spontaneo sia a quelli divenuti definitivi e iscritti a ruolo. Con riguardo a tale fattura, la società ha successivamente emesso la nota di credito n. 1836/2010 del 18/5/2010.

La fattura n. 1413 del 16/4/2010, dell'importo di euro 1.915,70, riguarda la riscossione dell'ICI e la contabilizzazione degli incassi effettuati mediante modello F24.

La fattura n. 4759 del 31/12/2010, dell'importo di euro 2.215,91, riguarda attività svolte in diversi anni d'imposta, riferite in particolare agli avvisi di accertamento riscossi nel corso dell'anno 2010, con determinazione dei compensi correlati alle riscossioni conseguite nel periodo dall'1/1 al 31/12/2010.

La fattura n. 4760 del 31/12/2010, dell'importo di euro 18.720,12, attiene alle attività riferite agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, comprendenti il controllo delle posizioni ICI, gli accertamenti riscossi e gli accertamenti divenuti definitivi e iscritti a ruolo, con compensi commisurati sia al numero delle posizioni controllate sia alle riscossioni acquisite.

La fattura n. 2881 del 30/12/2011, dell'importo di euro 21.889,01, attiene ai compensi maturati per attività svolte in vari anni d'imposta, relative agli avvisi di accertamento riscossi nell'anno 2011 e ai provvedimenti divenuti definitivi e iscritti a ruolo nel medesimo anno, con corrispettivi

determinati in relazione alle riscossioni conseguite e agli accertamenti definitivi non riscossi ma iscritti a ruolo.

Infine, la domanda comprende anche il rimborso delle spese di notifica per discarichi e sgravi emessi dal comune a favore dei contribuenti. Tali spese ammontano, nella prospettazione del ricorso, ad euro 826,83.

La ricorrente ha inoltre riferito che le spettanze reclamate risulterebbero anche dal verbale di riconsegna dei residui *ex* art. 14, d.lgs. n. 112/1999, compilato in data 15/6/2011, alla cessazione delle attività in concessione. Vi confluivano i residui di gestione per complessivi euro 169.290,24, riferiti ai ruoli e alle liste di carico al solo scosso, emessi fino al 31/12/2010 e ancora da riscuotere al momento della cessazione del servizio. Tali importi comprendevano le entrate, scadute e non scadute, derivanti anche da avvisi di accertamento ICI e TARSU divenuti definitivi. Il verbale riportava, come riferito dalla ricorrente, un ammontare pari a euro 42.878,33 relativo ai carichi iscritti nei ruoli antecedenti alla riforma del 2006 e ad euro 126.411,91 riferito alle liste di carico successive alla riforma, per un totale di euro 169.290,24. La Società ha opinato che il suddetto verbale, sottoscritto da entrambe le parti del rapporto convenzionale, assumerebbe "*valenza di accertamento e di riconoscimento della posizione debitoria*".

La Esattorie ha aggiunto che gli inviti formali, rivolti all'ente affinché onorasse gli impegni convenzionali, sono risultati senza esito.

Ha anche riferito dell'avvenuta emissione – in relazione ai crediti *de quibus* – di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario. Proposta opposizione al decreto medesimo, quel procedimento si è concluso con una

pronuncia declinatoria della giurisdizione ordinaria in favore di quella contabile.

Ha concluso chiedendo quanto testualmente segue: "- *procedere con la fissazione dell'udienza di trattazione e discussione del presente ricorso, con occorrendo avviso alla Procura competente; -* ***nel merito****: 1)* […] *accertare e dichiarare il diritto di credito della ricorrente nei confronti del* ***COMUNE DI MONTERODUNI*** […]; *2) conseguentemente e per l'effetto emettere pronuncia di condanna, nei confronti dell'Ente comunale, a pagare, in favore della ricorrente,* ***ESATTORIE S.R.L. U., in liquidazione****, […] per la complessiva residua somma di* ***€ 142.126,48, ovvero per quella somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione****, come per legge, nonché interessi di mora ex D. Lgs. N.231/2002, dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, spese, compensi del presente procedimento e le successive occorrende, oltre accessori come per legge, nonché rimborso spese generali;* ***in via istruttoria:*** *si formula ogni e più ampia riserva in via istruttoria e nel merito in esito allo svolgimento della causa ed alle deduzioni di controparte; sin da ora, specie in caso di avverse contestazioni, si anticipa richiesta di ammissione di* ***CTU di tipo contabile****, al fine di verificare contabilmente le pretese creditorie della ricorrente e procedere alla ricostruzione quantitativa delle somme dovute dall'Ente comunale; al contempo, sempre in caso di contestazioni, si chiede ordinarsi all'Ente comunale anche* ***ex art. 210 cpc la esibizione in giudizio*** *della documentazione relativa ai rapporti esattoriali de quibus, in possesso del medesimo Ente*".

Con deposito in data 17/7/2026, la Procura regionale presso la Sezione ha trasmesso le conclusioni del pubblico ministero *ex* art. 175 c.g.c.

Ripercorsi brevemente i fatti di causa, nel presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile, il p.m. ha affermato l'infondatezza della domanda della ricorrente. Ha osservato, in proposito, che "*le fatture non possono valere di per sé quale prova del credito, trattandosi di atto unilaterale proveniente dalla stessa parte che se ne intende giovare*". Analogamente ha argomentato in relazione alle quietanze per sgravi e discarichi.

Ha concluso come segue: "- *quanto alla domanda di pagamento dei compensi per lo svolgimento dell'incarico attribuito illo tempore dal Comune di Monteroduni, nel senso dell'infondatezza di quest'ultima, in conseguenza della carenza del quadro probatorio offerto dalla ricorrente a sostegno dell'istanza, per le ragioni esposte in parte motiva; - nel senso dell'infondatezza della domanda spiegata da parte ricorrente in riferimento al richiesto rimborso (€ 826,83) delle spese sostenute per posizioni oggetto di sgravi/discarichi disposti dall'Ente, in conseguenza del mancato assolvimento dell'onere della prova (art. 2697 c.c. e, in particolare, art. 94, comma 1 e 95, comma 2 C.G.C.). Quanto precede, alla luce del compendio probatorio sussistente alla data del deposito del presente atto conclusionale, con salvezza quindi delle eventuali sopravvenienze che potrebbero emergere nel prosieguo del giudizio in conseguenza dell'attività delle parti, ovvero delle richieste che verranno eventualmente formulate dal Collegio adito*".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 27/7/2026, si è costituito il Comune di Monteroduni che, ripercorsi i fatti di causa ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità (o improcedibilità) del ricorso per il mancato esperimento del procedimento amministrativo *ex* artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, ritenuto applicabile *ratione temporis*. Richiamando la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di cassazione (sent. n. 5595/2020),

ha sostenuto che tale procedimento costituirebbe condizione procedimentale necessaria ai fini dell'azione, evidenziando come esso sia stato introdotto a seguito dell'abolizione del principio del "non riscosso come riscosso" e sia finalizzato alla verifica della correttezza dell'attività svolta dall'agente della riscossione.

In secondo luogo, il comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in relazione ai crediti maturati dalla propria dante causa S.R.T. s.p.a.

Argomentando dall'art. 1264 c.c. (in base al quale la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando è stata da questi accettata o quando gli è stata notificata), il resistente ha opinato che la sola produzione dell'atto notarile non sarebbe sufficiente a dimostrare l'effettiva inclusione nel ramo d'azienda ceduto dei crediti specifici qui azionati. Incomberebbe dunque alla ricorrente l'onere di provare, "*in modo puntuale e analitico*", che ciascun credito oggetto del presente giudizio sia stato effettivamente trasferito da S.R.T. a Esattorie in forza del citato atto di scissione.

Inoltre, l'ente ha proposto eccezione di prescrizione, rilevando che tutte le fatture poste a fondamento della domanda risalgono agli anni 2009, 2010 e 2011, mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 8/6/2026. Secondo la prospettazione difensiva, al credito, avente natura di corrispettivo derivante da convenzioni di diritto privato, sarebbe applicabile il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. ovvero quello quinquennale previsto *ex* art. 2948, n. 4, c.c., "*qualora si ritenga che i compensi del concessionario costituiscano prestazioni periodiche*".

Il verbale di consegna dei residui, del 15/6/2011, non sarebbe idoneo a interrompere la prescrizione, non contenendo alcun riconoscimento del debito da parte dell'ente; in ogni caso, anche attribuendogli efficacia interruttiva, il termine prescrizionale risulterebbe comunque maturato prima della proposizione del ricorso. Analoga inefficacia interruttiva affliggerebbe l'atto di proposizione del giudizio davanti al giudice ordinario, non essendo stato esso riassunto nei termini innanzi alla giurisdizione contabile.

Nel merito, il Comune di Monteroduni ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, in rapporto alle pattuizioni contenute nelle convenzioni. In particolare, esse subordinavano il corrispettivo per talune prestazioni all'effettiva riscossione delle somme accertate o alla definitività degli accertamenti. Secondo la difesa, una parte rilevante degli importi richiesti sarebbe invece riferita ad attività di mero controllo delle posizioni contributive, che il resistente ritiene non contemplate come voci autonome di remunerazione dai rapporti convenzionali. Il comune ha altresì evidenziato che la ricorrente non avrebbe fornito prova dell'effettiva maturazione dei compensi richiesti, né dell'avvenuta riscossione delle somme dai contribuenti o della definitività degli atti impositivi, elementi ritenuti necessari ai fini dell'insorgenza del diritto al compenso. Ha inoltre contestato l'idoneità probatoria della documentazione prodotta, in quanto costituita prevalentemente da fatture, note contabili ed estratti di formazione unilaterale, privi, ad avviso della difesa, dell'efficacia dimostrativa necessaria a comprovare l'esistenza e l'ammontare del credito in presenza di specifica contestazione. Con riferimento alle singole poste creditorie, il resistente ha rilevato carenze documentali nella ricostruzione dei compensi fatturati,

nell'individuazione delle attività effettivamente svolte e nella verifica della loro conformità alle previsioni convenzionali. Ha inoltre sostenuto che il verbale di consegna dei residui di gestione avrebbe natura meramente ricognitiva e non integrerebbe alcun riconoscimento di debito da parte dell'ente, atteso che gli importi ivi indicati si riferirebbero ai carichi tributari ancora da riscuotere e non a crediti maturati dal concessionario.

Infine, il comune resistente ha contestato la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori *ex* d.lgs. n. 231/2002. Ha sostenuto, con riferimento alla rivalutazione, la mancanza di prova del maggior danno *ex* art. 1224, c.c. e, con riferimento agli interessi di mora, l'inapplicabilità della disciplina invocata dalla società ricorrente. Ha inoltre eccepito l'indeterminatezza della domanda in ordine al *quantum* ed alla decorrenza degli accessori, chiedendone il rigetto.

Ha concluso chiedendo quanto segue: "***PRELIMINARMENTE:*** - *dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento amministrativo ex artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/1999;* ***ANCORA IN VIA PRELIMINARE:*** *accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva per i crediti vantati da SRT SPA-* ***In via principale di merito:*** *- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti azionati dalla ricorrente e, per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso;* ***In via subordinata di merito:*** *- rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, in difetto di prova dei fatti costitutivi del credito azionato e in accoglimento delle eccezioni tutte sopra formulate;* ***In via ulteriormente subordinata:*** *- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, escludere la debenza di interessi, rivalutazione monetaria e interessi*

moratori ex D.Lgs. 231/2002, o comunque rideterminarne la decorrenza secondo giustizia".

Con deposito telematico del 15/9/2026, la ricorrente ha trasmesso lettere di messa in mora così distinte: "*N. 145 A pec del 14.02.2015; con sotto-numerazione relativa a invio accettazione e consegna; N.145 B pec del 14.04.2024; con sotto-numerazione relativa a invio accettazione e consegna; N.145 B pec del 04.05.2026; con sotto-numerazione relativa a invio accettazione e consegna*".

All'udienza del 17/9/2026, sono comparsi l'avv. Lino Inforzato per la Esattorie, l'avv. Mario Fuschino per il Comune di Monteroduni, nonché il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani. I difensori si sono riportati alle argomentazioni già dispiegate nei rispettivi scritti, chiedendone l'accoglimento come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

Pregiudizialmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal comune resistente, "***PER MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 19 E 20 D.LGS. 112/1999***".

Le norme invocate delineavano, *ratione temporis*, un sistema che subordinava il discarico delle quote iscritte a ruolo, e risultate inesigibili, all'attivazione di uno scambio tra ente impositore ed esattore. Nel contesto di questo scambio (convenzionale, più che amministrativo), il concessionario era chiamato a dimostrare la correttezza della propria attività di riscossione, con limitato riferimento alle quote non riscosse poiché risultate inesigibili. L'accertamento dell'inesigibilità – cui conseguiva il discarico dell'esattore ed

il rimborso di quanto da costui anticipato – presupponeva una verifica, da parte dell'ente, circa l'assenza di omissioni o inadempimenti da parte sua.

Poiché la controversia odierna attiene al diverso tema dei compensi convenzionali, la mancata giustificazione dell'inesigibilità delle quote non riscosse è questione non rilevante nella presente sede.

Parimenti da respingere è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, per i crediti maturati dalla sua dante causa S.R.T.

Il comune resistente basa l'eccezione sul richiamo all'art. 1264 del c.c. (efficacia condizionata della cessione del credito), senza confrontarsi né con le clausole dell'atto di scissione (Rep. 47592 registrato a Isernia il 24/8/2006, all. 03-01 al ricorso), né con le conferenti norme codicistiche.

Con il summenzionato atto, nel quadro della riforma di cui al d.l. n. 203/2005 (v. art. 3, comma 24), la S.R.T. ha attuato una "*scissione parziale proporzionale* […] *mediante l'assegnazione alla società per azioni "ESATTORIE S.p.A."* […] *del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali*". Vi è espressamente previsto che "*La Società ESATTORIE S.p.A., relativamente al ramo di azienda trasferito, subentra in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione facenti capo alla società S.R.T.* […] *di qualunque natura e qualunque data*".

Tale manifestazione di volontà, inquadrabile nel fenomeno misto della scissione societaria con cessione di ramo d'azienda, trova la sua disciplina nel combinato disposto degli artt. 2506 e ss. e 2558, 2559 del cod. civ.

Mentre è prevista la solidarietà passiva per i debiti della società scissa (*ex* art. 2506-*quater*) o dell'azienda ceduta (*ex* art. 2560), per i crediti opera un

trasferimento automatico in favore della cessionaria che, "*anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese*" (v. art. 2559 c.c.).

È utile, peraltro, menzionare anche il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate nella propria risoluzione n. 52/2006, in specifica risposta ad un quesito sulla "*problematica relativa alla titolarità del credito, vantato dalle società concessionarie per l'anticipazione agli enti locali delle somme affidate in riscossione, a seguito dello scorporo del ramo d'azienda*".

Vi si legge che "*i crediti nei confronti degli enti locali e le relative poste debitorie nei confronti dei soggetti che hanno finanziato l'azienda concessionaria devono necessariamente essere considerati parte integrante del ramo d'azienda oggetto di cessione. In tal senso, del resto, depone anche il diretto legame tra la riscossione dei ruoli in parola e le anticipazioni che ad essi afferiscono; infatti, le somme anticipate dalla società concessionaria e successivamente riscosse, che non vengono riversate all'ente creditore, riducono, in misura corrispondente, il credito derivante dalle anticipazioni sostenute a favore dell'ente locale. In conclusione, poiché l'attività di riscossione dei ruoli degli enti locali per i quali vi è stata l'anticipazione sarà svolta dalla società scorporata, è inevitabile che la titolarità dei crediti in parola e delle corrispondenti poste debitorie spetti alla stessa scorporata*".

Non sfugge al collegio che le circolari e le risoluzioni sono atti amministrativi che non trovano collocazione nella gerarchia delle fonti, e tuttavia esse possono dispiegare la propria utilità rendendo ostensivo lo scenario normativo posto dalla stessa amministrazione finanziaria a base del

proprio agire, chiarendo la portata applicativa della riforma in rapporto agli istituti giuridici da essa implicati.

Infine, sempre sul piano preliminare, è da respingere l'eccezione di prescrizione, che il comune propone senza tener conto degli atti interruttivi, costituiti dalle messe in mora notificate dalla Esattorie all'ente in data 21/5/2014, 14/2/2015, 15/4/2019, 14/4/2024 e 4/5/2026 (all.ti 31.01 e 31.02 al ricorso, nonché all.ti 145.A3, 145.B3, 145.C3 e 145.C4 alla nota di deposito in data 15/9/2026).

Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini chiariti di seguito.

La Esattorie articola le proprie pretese sulla base di altrettante fatture con relative causali, allegando a ciascuna di esse specifica documentazione probatoria. Pertanto, le domande verranno affrontate in quest'ordine e secondo il descritto criterio.

Fattura n. 4397 del 9/12/2009.

La domanda basata sulla fattura n. 4397 del 9/12/2009, per l'importo complessivo di euro 101.825,21, si articola su tre titoli e tre *sub*-totali, esplicitati nel dettaglio fattura (all. 12 al ricorso). Questo dettaglio espone tre tabelle, ciascuna per ognuna delle tre pretese avanzate, più una riassuntiva.

La prima prestazione attiene all'aggio spettante per gli "*Avvisi di accertamento riscossi e versati*". L'importo richiesto per questa specifica prestazione è pari ad euro 6.278,53 (Iva inclusa), in quota percentuale 20 sugli importi che si asseriscono accertati e riscossi (euro 26.160,57).

Tale domanda è da respingere per la mancata dimostrazione del credito, essendo supportata unicamente dall'allegazione di un "*ELENCO*

PROVVEDIMENTI", di estrazione unilaterale dai sistemi informatici della Esattorie, contenente dati anagrafici di contribuenti e somme elencate in colonne recanti l'intestazione "*STATO PRATICA*"/"***PAGATO***", che inspiegabilmente confluiscono in un "*Totale Provvedimenti* ***da Incassare***" (l'enfasi è aggiunta, nde). Tale elenco non dimostra l'avvenuta effettiva acquisizione delle risorse tributarie – e, se del caso, a favore di chi – e non trova riscontro in alcun ulteriore atto.

La seconda prestazione in fattura attiene agli "*Avvisi definitivi iscritti a ruolo*". L'importo richiesto per tale prestazione è pari ad euro 68.729,53 (al lordo dell'Iva), in quota percentuale 20 sugli importi iscritti a ruolo (euro 286.373,05). La domanda si basa sulla previsione di cui all'art. 4 della convenzione in data 26/6/1998 e, successivamente, all'art. 2, Cap. II della convenzione in data 23/11/2007. Alla stregua della prima stipulazione, "*per l'attività di accertamento di maggiori imposte*", spettava "*il 20 % (venti percento) delle somme effettivamente accertate* […] *pertanto il compenso sarà dovuto soltanto per ogni accertamento effettivamente eseguito*". In base alla successiva stipulazione, "*per l'attività di accertamento di maggiori imposte*" spettava "*il 20% (venti per cento) delle somme effettivamente riscosse o divenute definitive con accertamento*" (enfasi aggiunta, nde).

Alla luce del contenuto delle citate clausole convenzionali, la domanda è solo parzialmente dimostrata poiché, dei documenti esecutivi che si asseriscono formati, gli unici che dimostrano la definitività dell'accertamento sono soltanto i frontespizi delle liste di carico n. 141/2006 (all. 71); n. 515/2008 (all. 74); n. 200/2009 (all. 72); n. 297/2009 (all. 73), regolarmente vidimati dall'ente.

La restante parte di domanda, asseritamente basata sui ruoli n. 512/2003; n. 427/2004; n. 403/2005 e n. 558/2006, è invece supportata unicamente dall'esibizione di *file pdf* di una pagina con schermate riassuntive degli importi complessivi dei ruoli (non allegati), prese presumibilmente dal sistema informatico della ricorrente, senza alcuna attestazione di riscontro o di ufficialità da parte dell'ente (v. all. ti da 75 a 78).

Ne consegue che la domanda va accolta nella misura di euro 39.874,63 (inclusa Iva), corrispondente alla percentuale di aggio sulle posizioni rese effettivamente esecutive in base alle liste vidimate ed allegate (euro 3.893,09 + 10.436,40 + 4.001,80 + 21.543,34, come da schema all'all. 12 cit.). È respinta per la restante parte.

La terza prestazione in fattura attiene al compenso per il "*Numero posizioni controllate*", per l'importo di euro 26.817,15 (inclusa Iva).

Si basa sulla previsione di cui all'art. 4 della convenzione in data 26/6/1998 ("*per l'attività di liquidazione (controllo dichiarazioni e versamenti)* […]: *lire 5.000 (lire cinquemila) per ogni contribuente*" e, successivamente, all'art. 2, Cap. II della convenzione in data 23/11/2007 ("*per l'attività di controllo generale e congruità dei versamenti effettuati* […]: ***Euro 2,58*** *per ogni contribuente*".

Effettivamente, le liste di contribuenti le cui posizioni si asseriscono esaminate (all.ti dal n. 79 al n. 83 del ricorso) trovano riscontro nei nominativi contenuti nelle liste di carico vidimate dall'ente, sulla cui ufficialità si è sopra argomentato (n. 141/2006, all. 71; n. 515/2008, all. 74; n. 200/2009, all. 72; n. 297/2009, all. 73 al ricorso), sicché spetta il compenso per la lavorazione delle pratiche, che risulta dimostrata, essendo quelle posizioni confluite nelle liste

di carico per l'esecuzione. Conseguentemente, la domanda va accolta per l'importo di euro 26.817,15 (al lordo dell'Iva).

Complessivamente, quindi, la domanda basata sulla fattura n. 4397/2009 va accolta nella misura di euro 66.691,78 (39.874,63 + 26.817,15).

Fattura n. 1413 del 16/4/2010.

La domanda basata sulla fattura n. 1413/2010 riguarda le "*RISCOSSIONI ICI. CONTABILIZZAZIONI INCASSI ICI F24*", per l'importo di euro 1.915,70, ed è da respingere poiché – oltre alla genericità con cui è formulata – non è supportata da alcuna dimostrazione delle attività asseritamente svolte. In particolare, l'unico documento latamente riferibile alle prestazioni dedotte è costituito da un elenco unilaterale di operazioni di riscossione, probabilmente estratto dai registri informatici della ricorrente. In disparte l'unilateralità dell'allegazione, non ne emerge né l'anno di imposta né il tipo di riscossione (volontaria o *post* accertamento). La legenda a fine elenco definisce le operazioni "*pag. f24 da non riversare autom.*", il che rende del tutto irriconoscibile la prestazione.

Fattura n. 4759 del 31/12/2010.

La domanda basata sulla fattura n. 4759/2010, per l'importo di euro 2.215,91 attiene agli "*AVVISI DI ACCERTAMENTO RISCOSSI ANNO 2010*".

Essa è proposta nei termini che seguono: "*la fattura* […] *costituisce un conguaglio delle attività svolte per vari anni d'imposta; relativa ad avvisi di accertamento riscossi nell'anno 2010;* - […] *tiene conto delle seguenti tipologie di attività:* ***accertamenti riscossi, dal 01.01.2010 al 31.12.2010;*** […] *con allegati: 1) l'elenco riscossioni sanzioni; 2) frontespizi liste di carico coattive; (all. n. 21)*".

L'all. 21, che si asserisce contenga l'elenco delle riscossioni di sanzioni ed i frontespizi delle liste di carico coattive, espone in verità soltanto uno schema di fattura in cui si illustra la composizione del compenso richiesto.

Chiarito questo, gli altri allegati a supporto, i numeri pari dall'88 al 110, contengono dei *file pdf* con i bonifici di riversamento delle riscossioni ICI 2010. Dalle distinte di calcolo accoppiate a ciascun bonifico di riversamento (numeri dispari dall'89 al 111), risulta che, all'atto del riversamento, sono stati trattenuti solo gli importi del compenso convenzionale per le operazioni di incasso (euro 1,81 ad operazione, *ex* art. 3, Cap. I, della convenzione 2007. A tale conclusione si giunge in base alla distinta di calcolo, dividendo l'importo delle commissioni per il numero di operazioni effettuate).

Risulta, sempre dalle distinte di calcolo, che l'importo totale incassato da versamenti spontanei *post* accertamento (colonna "sanzioni" dei singoli *file pdf* con le distinte) coincide con quello indicato in fattura.

Conseguentemente, essendo stata dimostrata tanto la riscossione quanto il riversamento, la domanda per l'aggio convenzionale al 20% (art. 2, Cap. II della convenzione in data 23/11/2007, sopra citato) va accolta, nella misura di euro 2.215,91.

Fattura n. 4760 del 31/12/2010.

La fattura n. 4760/2010, per l'importo complessivo di euro 18.720,12 (lordo Iva), è riferita all'aggio per gli accertamenti riscossi o iscritti a ruolo (euro 1.391,81) ed alle relative posizioni controllate (euro 17.328,31).

Quanto a questa seconda voce, la domanda è supportata unicamente da elenchi unilaterali, anche in questo caso di probabile provenienza dai registri informatici della Esattorie, contenenti le posizioni che si assumono

lavorate, senza altri documenti che dimostrino, nominativamente, l'avvenuto esito delle singole pratiche (all.ti 128,129 e 130).

Con riferimento agli accertamenti riscossi o iscritti a ruolo, gli allegati al ricorso (dal 114 al 124, numeri pari) contengono i bonifici dei riversamenti incassi ICI 2010. Anche in questo caso, dalle distinte di calcolo accoppiate ad ogni riversamento (allegati dispari della stessa sequenza) risulta che, al riversamento, sono stati trattenuti solo gli importi dei compensi stabiliti in convenzione per le singole operazioni di incasso (euro 1,81 *ex* art. 3, Cap. I, della convenzione 2007, ricavabile nel modo illustrato per la precedente fattura). Risulta, sempre dalle distinte di calcolo, che l'importo totale incassato da versamenti spontanei *post* accertamento coincide con quello indicato in fattura. Conseguentemente, la domanda inerente alla summenzionata fattura è da accogliere nei limiti di euro 1.391,81.

Fattura n. 2881 del 30/12/2011.

La fattura n. 2881/2011, per l'importo di euro 21.889,01 riguarda gli avvisi di accertamento riscossi (euro 1.447,96, inclusa Iva) ed i provvedimenti definitivi ed iscritti a ruolo anno 2011 (euro 20.441,06 inclusa Iva). Le conferenti disposizioni convenzionali sono quelle sopra ricordate.

Per quanto riguarda gli avvisi riscossi, per cui la ricorrente ha richiesto il pagamento dell'aggio convenzionale al 20%, un primo gruppo di allegati (i numeri dispari dal 47 al 61) reca le distinte dei bonifici di riversamento. Anche in questo caso, le distinte di calcolo (allegati pari della stessa serie) dimostrano l'avvenuta trattenuta del solo compenso per operazione di incasso (euro 1,81 nei sensi sopra chiariti), ma non dell'aggio convenzionale. Risulta, sempre dalle distinte di calcolo, che l'importo totale

incassato da versamenti spontanei *post* accertamento (totale della voce "sanzioni" delle distinte) coincide con quello indicato in fattura.

Dunque questa parte di domanda è fondata e va riconosciuto alla Esattorie l'importo di euro 1.447,96.

Quanto agli avvisi non riscossi e divenuti definitivi (seconda parte della domanda), la ricorrente richiede parimenti l'aggio convenzionale al 20%, in ragione della asserita definitività dell'accertamento. Le allegazioni probatorie sono contenute nella cartella compressa all. 141 al ricorso (l'ulteriore all. 28, che si asserisce contenga l'elenco delle riscossioni sanzioni ed i frontespizi delle liste di carico, espone invero solo uno schema di fattura con la composizione del compenso richiesto).

L'all. 141 è una cartella: contiene innanzitutto tre *file pdf*, ciascuno per ogni anno 2008-2009-2010, con elenchi unilaterali estratti dai sistemi informatici di Esattorie, con le posizioni lavorate per ciascuna annualità.

Vi sono inoltre tre sottocartelle, ciascuna per ogni annualità 2008-2009-2010, che si abbina ai tre summenzionati *pdf* con gli elenchi.

Queste sottocartelle contengono numerosi *file*, di due tipologie: quelli posizionati nella prima parte sono scansioni di notifiche (*file* che iniziano con la denominazione "notifica"); quelli posizionati nella seconda parte sono provvedimenti semplicemente elaborati in *pdf* (*file* che iniziano con la denominazione "accertamento di liquidazione").

Il confronto, anno per anno, tra gli elenchi delle posizioni lavorate e le singole relate di notifica ha evidenziato, per il 2009, la corrispondenza integrale tra i nominativi di cui agli elenchi ed i destinatari delle notifiche. Con riferimento all'annualità 2008, diciassette nominativi dell'elenco sono

risultati privi di corrispondenza nelle relate di notifica. Per l'annualità 2010 sono stati individuati sei nominativi non rinvenuti nelle relate di notifica.

Senonché, anche a voler ammettere gli esiti dell'attività notificatoria (dove sono risultati positivi), la domanda va respinta poiché non è supportata da una prova rilevante sotto il profilo giuridico.

Infatti, prima dell'innovazione introdotta con l'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, gli avvisi di accertamento notificati e definitivi (ammesso che quelli prodotti non siano stati impugnati), non avevano ancora natura di titolo esecutivo. All'epoca cui risalgono i provvedimenti in giudizio, il sistema normativo era ancora fondato sul principio della distinzione tra la fase dell'accertamento del credito tributario e quella della riscossione coattiva. Quest'ultima si articolava – per i comuni – su un procedimento imperniato dapprima sull'iscrizione nei ruoli esecutivi e poi, dopo l'art. 3, comma 24, d.l. n. 203/2005, sulle ingiunzioni fiscali (da emettere sulla base delle cd. liste di carico).

Perciò, gli accertamenti prodotti non consentono di verificarne innanzitutto la definitività, né la corrispondenza con liste di carico, ruoli o altri atti esecutivi che consentissero l'avvio dell'esecuzione e quindi la concreta possibilità, per l'ente, di incamerare le risorse. Conclusivamente, non risultando provata una prestazione conforme alle pattuizioni convenzionali, che postulavano la definitività dell'accertamento ai fini dell'aggio, la domanda è da respingere.

È da respingere, infine, la domanda di cui al punto 9) del ricorso, inerente al rimborso delle spese su discarichi e sgravi, per l'importo di euro

826,83. Soccorre, in relazione a questa richiesta, l'all. 30 al ricorso, contenente le quietanze di pagamento delle spese di notifica.

Ebbene, anche a volerne confrontare i nominativi con i corrispondenti provvedimenti di sgravio, vi è che la funzione del documento di quietanza è, di regola, proprio quella di indicare che il pagamento sottostante è stato effettuato (e quindi incassato, nella prospettiva del creditore), sicché non è dato comprendere, in assenza di altre allegazioni, in base a quale altro titolo la ricorrente ne rivendichi il pagamento. Conseguentemente, questa parte di domanda va respinta.

Alla luce di tutte le suesposte motivazioni, il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto per l'importo complessivo di euro 71.747,46 (66.691,78 + 2.215,91 + 1.391,81 + 1.447,96), oltre interessi legali dalla data di messa in mora (Racc. A/R ricevuta in data 28/5/2014).

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate, *in parte qua*, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e condanna il Comune di Monteroduni a pagare alla Esattorie srl, generalizzata in epigrafe, la somma complessiva di euro 71.747,46, oltre interessi legali dalla data di messa in mora (Racc. A/R ricevuta in data 28/5/2014). Lo condanna, altresì, al rimborso delle spese legali di parte ricorrente, che si liquidano in euro 3.150,50, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 32/00 (trentadue/00)
Il Responsabile della Segreteria
Teresa Ciarallo

Lo condanna, infine, al pagamento delle spese della sentenza, liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31 c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 17/9/2026, proseguita il 22/10/2026 ed il 5/11/2026.

Magistrato estensore	Presidente
Luigia Iocca	Maurizio Stanco
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 6 novembre 2026

F.to Il Responsabile della Segreteria

Teresa Ciarallo

(firmato digitalmente)